



# CITTA' DI BARONISSI

*Provincia di Salerno*

P.za della Repubblica C.A.P. 84081

C.F.: 80032710651 P.IVA: 00247810658

Prot.20943

Baronissi, 31 luglio 2024

## Ordinanza n.31 Reg.Ord.2024

### IL SINDACO

#### **Premesso:**

-che nel territorio di Baronissi sono presenti numerosi appezzamenti di terreni adibiti alla corilicoltura;  
-che la raccolta delle nocciole è effettuata con l'utilizzo di macchine aspiratrici/soffiatrici che agevolano la raccolta, ma causano un'eccessiva produzione di polveri che inevitabilmente, formano una fitta cappa irrespirabile, creando disagi ai cittadini;  
Ritenuto necessario, pertanto, disciplinare il ciclo di raccolta delle nocciole, al fine di evitare situazioni di rischio per la salute pubblica, e conciliando nel contempo le esigenze dei cittadini e quelle degli agricoltori e degli operatori del settore;

**Ritenuto** necessario, pertanto disciplinare il ciclo di raccolta delle nocciole, al fine di evitare situazioni di rischio per la salute pubblica, e conciliando nel contempo le esigenze dei cittadini e quelle degli agricoltori e degli operatori del settore;

**Visto** il D.Lgs. 152/2006;

**Visto** l'art. 50 e 54 del D.Lgs.152/2006;

**Visto** l'art.674 C.P.;

### ORDINA

**La pulizia, la raccolta o la cernita delle nocciole con sistemi di aspirazione e/o simili suscettibili di ingenerare polveri, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. **E' vietato** in fascia posta ad una distanza inferiore a mt. 50 da abitazioni, opifici, edifici pubblici ecc., e/o centri abitati e da arterie provinciali e comunali principali, la pulizia ,la raccolta o la cernita delle nocciole con sistemi di aspiranti/soffianti ;
2. Nella fascia compresa tra mt.50 e mt.100, da abitazioni, opifici, edifici pubblici ecc. e/o centri abitati e da arterie provinciali e comunali principali, potra' effettuarsi in condizioni metereologiche favorevoli esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
3. Nella fascia oltre i mt.100 da abitazioni, opifici, edifici pubblici ecc., e/o centri abitati e da arterie provinciali e comunali principali, la raccolta potra' effettuarsi in condizioni metereologiche favorevoli, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

### E' FATTO OBBLIGO

Ai titolari dei fondi, nell'ipotesi di cui **al punto 2)** di fornire con preavviso di **24 ore** rispetto alla **raccolta, idonea informazione mediante affisso sul confine del fondo di raccolta.**

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscono reato, norma dell'art.7-bis D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. le violazioni della presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00;

La mancata sospensione dell 'attività' esercitata in contrasto con la presente ordinanza comporterà la denuncia all' Autorità Giudiziaria ex art. 650 C.P.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione /notifica.

Manda copia della presente:

Comando Polizia Municipale di Baronissi;

Alla Stazione Carabinieri di Baronissi;

Alla Stazione Carabinieri Forestale di Mercato San Severino;

Al Settore Patrimonio Ambiente e Servizi Esterni.

**Il Sindaco**  
*Avv. ANNA PETTA*